

**Corte europea dei diritti dell'uomo
(dicembre 2012-febbraio 2013)**

[Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, V sez., 6 dicembre 2012, ric. n. 12323/11, Michaud c. Francia](#)

Non violazione dell'art. 8 della Cedu

La Corte europea ha dichiarato che l'obbligo derivante dal recepimento di direttive europee sussistente in capo agli avvocati di segnalare le operazioni sospette relative ad eventuali attività di riciclaggio effettuate dai loro clienti non contrasta con l'art. 8 Cedu, che tutela la riservatezza delle comunicazioni fra avvocato e cliente.

La Corte, pur riconoscendo l'importanza del segreto professionale degli avvocati, afferma che il citato obbligo di segnalazione persegue lo scopo legittimo di combattere il riciclaggio di capitali ed i reati connessi.

Tale obbligo, come attuato dalla legislazione francese, non reca un pregiudizio sproporzionato al segreto professionale degli avvocati, poiché il Consiglio di Stato francese ha chiarito che sono tenuti alle segnalazioni antiriciclaggio solo gli avvocati che partecipino a transazioni finanziarie, e non quelli che esercitino compiti di difesa nei procedimenti giudiziari; inoltre la legge francese di attuazione ha istituito un filtro a tutela del segreto professionale, prevedendo che gli avvocati trasmettano le loro segnalazioni all'ordine degli avvocati e non direttamente all'amministrazione finanziaria.

La Corte ritiene di doversi pronunciare sul ricorso, perché non considera applicabile al caso di specie la dottrina della «presunzione di protezione equivalente», ovvero il principio affermato nella sentenza *Bosphorus Airways c. Irlanda*, secondo cui la protezione dei diritti fondamentali accordata dall'Unione Europea è in linea di principio equivalente a quella assicurata dalla Convenzione.

La Corte constata infatti che nel caso *Michaud*, a differenza di quanto avvenuto nel caso *Bosphorus*, la Corte di Giustizia non ha avuto occasione di pronunciarsi sulla questione relativa ai diritti fondamentali sottoposta alla Corte, avendo il Consiglio di Stato rifiutato di effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, sebbene quest'ultima non avesse ancora esaminato la questione.

Pertanto il meccanismo internazionale di tutela del rispetto dei diritti fondamentali, in linea di principio equivalente a quello della Convenzione, non ha potuto dispiegare tutte le sue potenzialità. La presunzione di protezione equivalente non ha potuto essere applicata e la Corte di Strasburgo si è dovuta pronunciare sulla necessità dell'ingerenza, escludendo una violazione dell'art. 8 Cedu per le ragioni sopra richiamate.

(a cura di Elisabetta Crivelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 18 dicembre 2012, ric. n. 3111/10, Ahmet Yildirim c. Turchia](#)

Violazione dell'art. 10 della Cedu (libertà di espressione)

Lede l'art. 10 della Cedu la misura preventiva di bloccare l'accesso all'intera piattaforma Google Sites, presa al fine di evitare la diffusione di informazioni pubblicate su un sito, oggetto di un procedimento penale per i suoi contenuti illeciti. Conseguenza della decisione giudiziaria è stata quella di non consentire l'accesso ad altri siti, come quello del ricorrente, che non aveva alcuna relazione con il sito indagato. La Corte europea, dunque, ritiene illegittimo il provvedimento cautelare che ostacola la diffusione di una gran quantità di informazioni a causa di un "effetto collaterale" della decisione giudiziaria.
(a cura di Mina Tanzarella)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 18 dicembre 2012, ric. nn. 2944/06, 332/08, 42509/10, 50184/07, 8300/07, Aslakhanova e altri c. Russia](#)

Violazione degli artt. 2, 3, 5, 13 e 46 della Cedu

A fronte delle sistematiche e ripetute violazioni della Convenzione da parte della Russia rispetto al sistema investigativo utilizzato nelle c.d. operazioni anti-terrorismo in Cecenia e in Ingushetia, su cui la Corte ha avuto modo di esprimersi ormai in più di 120 giudizi, i giudici di Strasburgo ricordano che l'art. 46 della Cedu impone alle Alte Parti contraenti l'obbligo di conformarsi, sotto la supervisione del Comitato dei Ministri, alle sentenze definitive della Corte delle quali sono parti, implementando appropriate misure - non determinate dalla Corte - per assicurare il rispetto dei diritti garantiti in Convenzione. Nel caso de quo la Corte Europea, dopo aver affermato che - dato lo scopo e la natura del problema coinvolto - non è nelle condizioni di ordinare le esatte e determinate misure che la Russia dovrebbe attuare per conformarsi alle sentenze precedenti, compito invece proprio del Comitato dei Ministri, fornisce però indicazione di alcuni specifici interventi che la Russia dovrebbe prendere in considerazione per adempiere all'obbligo di conformazione, con il risultato di attuare una sorta di commistione tra l'art. 46 e l'art. 61 delle Regole alla Corte in tema di sentenze pilota, quasi conferendosi un ruolo di stampo più prettamente politico quale quello riconosciuto al Comitato dei Ministri.
(Benedetta Vimercati)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 8 gennaio 2013, ric. n. 43517/09, Torregiani e altri c. Italia \(sentenza pilota\)](#)

Violazione dell'art. 3 della Cedu (divieto di trattamenti disumani e degradanti)

Con questa sentenza pilota l'Italia viene condannata dalla Corte EDU per la violazione dell'art. 3 della Cedu. La condanna è dovuta alle condizioni carcerarie denunciate dai ricorrenti, detenuti nelle carceri di Busto Arsizio e Piacenza. Davanti alla Corte pendono oggi centinaia di ricorsi, accomunati dallo stesso tipo di doglianze sulle condizioni carcerarie: mancanza di spazio personale, accesso limitato a luce, aria e servizi igienici.

La Corte europea attribuisce queste gravi violazioni dei diritti fondamentali al malfunzionamento del sistema penitenziario italiano.

Con la sentenza pilota la Corte individua delle carenze strutturali, a cui l'Italia dovrà porre rimedio entro un anno.

A tale proposito la Corte richiama le raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, le quali contenevano già alcune indicazioni:

- i giudici dovranno ridurre l'uso della custodia cautelare ad extrema ratio e usare piuttosto misure alternative al carcere;
- il Governo italiano dovrà intervenire per modificare la legislazione penale al fine di depenalizzare una serie di reati minori e in generale al fine di ridurre le fattispecie per le quali è attualmente prevista la pena detentiva.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 10 gennaio 2013, ric. n. 43418/09, Claes c. Belgio](#)

Violazione dell'art. 3 della Cedu (divieto di trattamenti disumani e degradanti)

Il Belgio viene condannato dalla Corte EDU per la violazione dell'Art.3 per aver ospitato un detenuto nell'ala psichiatrica del carcere, piuttosto che in centri specializzati, per oltre 15 anni. Il ricorrente, un disabile mentale con gravi disturbi del comportamento, ha visto le sue condizioni di salute peggiorare proprio in ragione delle mancate cure. Il problema è strutturale perché in Belgio non ci sono strutture adeguate per ricoveri alternativi al carcere e la legislazione non permette alle autorità responsabili per la salute mentale di intervenire per trasferire i detenuti in centri adeguati.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 10 gennaio 2013, ric. n. 61198/08, Agnelet c. Francia](#)

Violazione dell'art. 6 §1 della Cedu

[Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 10 gennaio 2013, ric. n. 53406/10, Legillon c. Francia](#)

Non violazione dell'art. 6 §1 della Cedu

La mancanza della motivazione in una sentenza pronunciata da giuria popolare che determina la condanna di un imputato non è di per sé contraria alla Convenzione e, in particolare, all'art. 6. La tutela dell'equità del processo si fonda sulla possibilità per l'imputato di comprendere le motivazioni che sorreggono la condanna; l'art. 6 impone quindi di accertare la sussistenza di una serie di garanzie procedurali che escludano rischi di arbitrarietà della decisione, tra le quali la Corte annovera le spiegazioni fornite dal

presidente dei giurati della Corte d'Assise circa le questioni giuridiche e gli elementi di prova valutati dalla giuria laica. Nel caso di specie, per verificare quindi la conformità alla garanzia del giusto processo, occorrerà verificare il rispetto di elementi processuali, in particolare la quantità e la specificità delle domande poste alla Corte d'Assise, caratteri modulabili sulle peculiarità e sulla complessità del caso sottoposto all'attenzione della giuria. Su queste basi la CEDU riconosce violazione dell'art. 6 CEDU nel caso Agnelet mentre non ritiene violato il parametro convenzionale nel caso Legillon, proprio in virtù della diversa complessità dei due casi e dell'attuazione o mancata attuazione di elementi procedurali tali da mettere l'imputato nelle condizioni di conoscere in maniera sufficientemente chiara e specifica le ragioni della condanna.
(Benedetta Vimercati)

Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., 15 gennaio 2013, ric. n. 40959/09, Eusko Abertzale Ekintza – Acción Nacionalista Vasca (EAE – ANV) c. Spagna

Non violazione dell'art. 11 ric. n. 40959/09 (diritto alla libertà di associazione politica)

La Corte europea afferma che nel caso di specie il Regno di Spagna non ha compiuto una violazione dell'art. 11 Cedu.

Il caso trae origine da un ricorso alla Corte europea presentato da una formazione politica, Eusko Abertzale Ekintza – Acción Nacionalista Vasca (EAE-ANV), la quale è stata sciolta con una sentenza pronunciata dalla Corte suprema spagnola il 22 settembre 2008. Lo scioglimento è stato disposto in applicazione della legge organica sui partiti politici, approvata dal Parlamento spagnolo il 27 giugno 2002. La Corte suprema ha disposto lo scioglimento di EAE-ANV, in quanto tale partito avrebbe collaborato in modo ripetuto con la formazione politica Batasuna, quest'ultima già dichiarata illegale per avere sostenuto politicamente l'E.T.A. Inoltre, il Tribunale costituzionale spagnolo ha respinto un ricorso avverso la sentenza della Corte suprema proprio in forza dei rapporti accertati tra EAE-ANV e Batasuna.

I giudici di Strasburgo sostengono che le sentenze della Corte suprema e del Tribunale costituzionale sono il risultato di processi nei quali le attività e i comportamenti degli esponenti di EAE-ANV sono stati valutati attentamente. In particolare, la Corte europea pone l'accento sui seguenti aspetti: il sostegno che membri di Batasuna hanno assicurato a EAE-ANV durante molte consultazioni elettorali; il fatto che i dirigenti di EAE-ANV si siano rifiutati di condannare esplicitamente il terrorismo; da ultimo, i rapporti finanziari tra EAE-ANV e Batasuna.

Pertanto, la Corte ritiene che nel caso di specie l'ingerenza nel diritto alla libertà di associazione risponda ad un bisogno sociale imperativo, dal momento che l'EAE-ANV propugna un progetto politico che contraddice il concetto di società democratica. Ne consegue che la sanzione dello scioglimento sia da considerarsi proporzionata ad uno scopo legittimo, perché necessaria in una società democratica per mantenere la sicurezza pubblica, la difesa, l'ordine pubblico e la tutela dei diritti e delle libertà altrui di cui all'art. 11, comma 2 Cedu.

(a cura di Daniele Butturini)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 15 gennaio 2013, ric. n. 48420/10, Eweida e altri c. Regno Unito](#)

Violazione art. 9 della Cedu (libertà di pensiero, di coscienza e di religione)

La ricorrente, Ms Eweida, cristiana copta lavora dal 1999 come hostess di terra per la compagnia aerea privata British Airways. Nel 2004 la compagnia introduce un nuovo tipo di uniforme che non permette d'indossare in modo visibile alcun accessorio o capo d'abbigliamento prescritto dalla religione senza aver ricevuto prima l'approvazione da parte dei propri superiori (ad esempio, le dipendenti musulmane possono portare il velo islamico purché sia del colore stabilito da BA). Nonostante ciò, da ottobre del 2006 Ms Eweida inizia a indossare visibilmente una catenina con una croce come simbolo d'appartenenza alla fede cristiana. Di conseguenza BA offre alla dipendente due possibilità: o nascondere la croce sotto l'uniforme, giacché indossarla non è dogma della religione cristiana, oppure ricoprire una nuova posizione nell'amministrazione. Ms Eweida rifiuta entrambe le proposte. Nel frattempo la compagnia aerea decide di modificare il suddetto regolamento a causa dell'impopolarità causata da tale vicenda e, così, permette alla ricorrente di prendere nuovamente servizio. Ms Eweida lamenta allora la violazione della libertà di manifestare la sua religione nel posto di lavoro durante quei mesi in cui, a causa del regolamento in vigore sull'uniforme, è stata a casa non percependo lo stipendio. Su questa base i giudici di Strasburgo, ritenuta l'ammissibilità del ricorso, stabiliscono che le corti nazionali hanno mancato il *balancing test* dando eccessivo peso all'immagine di British Airways e, in questo modo, violando la libertà della ricorrente a manifestare la propria religione.

(a cura di Ilaria Bertini)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 15 gennaio 2013, ric. n. 59842/10, Eweida e altri c. Regno Unito](#)

Non violazione dell'art. 9 della Cedu (libertà di pensiero, di coscienza e di religione)

Nel secondo caso di specie la ricorrente, Ms Chaplin, è un'infermiera geriatrica che da sempre ha indossato una catenina con una croce. Dopo due anni dall'entrata in vigore di una nuova uniforme che prevedeva un camice che lasciava scoperto il collo, viene richiesto a Ms Chaplin di togliere la catenina per l'igiene e la sicurezza dei suoi pazienti. A causa del suo rifiuto, le viene assegnato temporaneamente un nuovo ruolo che non prevede il contatto diretto con i pazienti. Per tale ragione Ms Chaplin lamenta la violazione del diritto di manifestare la propria religione nel suo ambiente lavorativo. Tuttavia, la corte Edu all'unanimità non ritiene che ci sia stata violazione dell'art. 9, perché la misura restrittiva adottata dall'ospedale è riconosciuta proporzionata allo scopo legittimamente perseguito, ossia la tutela della sicurezza e dell'igiene dei pazienti.

(a cura di Ilaria Bertini)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 15 gennaio 2013, ric. n. 51671/10, Eweida e altri c. Regno Unito](#)

Non violazione dell'art. 9 (libertà di pensiero, di coscienza e di religione) in combinato disposto con l'art. 14 (divieto di discriminazione) della Cedu

La terza ricorrente, Ms Ladele, è un'impiegata cristiana di una circoscrizione del comune di Londra (London Borough of Islington) come addetta alla compilazione dei registri di stato civile e anagrafe. Nel 2005 entra in vigore nel Regno Unito il Civil Partnership Act che riconosce alle coppie dello stesso sesso la possibilità di vincolarsi in un'unione registrata. Dal momento che la ricorrente ritiene che le unioni omosessuali siano contrarie al proprio credo, chiede di poter essere dispensata dal questo nuovo dovere. Inizialmente le viene assicurata una certa flessibilità in merito, tuttavia, dal 2007 l'autorità locale cambia le condizioni del contratto di lavoro che le impedisce di registrare le unioni omosessuali. Il persistente rifiuto di Ms Ladele è considerato contrario alla "Dignity for All" policy del London Borough di Islington e, pertanto, si avanza l'ipotesi di licenziamento. La ricorrente, esauriti i rimedi interni, ricorre alla Corte Edu lamentando di essere stata discriminata sulla base della sua religione, in violazione dell'art. 14 in combinato disposto con l'art. 9 della Cedu. I giudici di Strasburgo, concedendo un ampio margine di apprezzamento allo Stato, ritengono che lo scopo perseguito dall'autorità locale, ossia offrire un servizio ai cittadini che promuova l'uguaglianza delle opportunità evitando alcun tipo di discriminazione, sia proporzionato alla misura restrittiva comminata alla ricorrente.

(a cura di Ilaria Bertini)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 15 gennaio 2013, ric. n. 36516/10, Eweida e altri c. Regno Unito](#)

Non violazione art. 9 della Cedu (libertà di pensiero, di coscienza e di religione)

Il ricorrente, Mr McFarlane, è uno psicoterapeuta per coppie che viene licenziato dal suo datore di lavoro, Relate Avon Limited, dopo aver chiesto di essere esentato dal fornire consulenze di tipo sessuale a coppie dello stesso sesso in quanto non conformi ai dettami della religione cristiana da lui professata. La ragione del licenziamento va rintracciata nella condotta del ricorrente che viola l'Equal Opportunities Policy, sottoscritta al momento dell'assunzione da tutti i dipendenti di Relate. Il ricorrente lamenta la violazione della libertà di manifestare la sua religione nel posto di lavoro. I giudici di Strasburgo ritengono che la perdita del lavoro sia una misura molto severa e non priva di conseguenze, ma proporzionata allo scopo legittimamente perseguito da Relate attraverso la sua Equal Opportunities Policy. Di conseguenza la Corte Edu non rintraccia alcuna violazione dell'art. 9.

(a cura di Ilaria Bertini)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 17 gennaio 2013, ric. nn. 38906/07, 52025/07, Karabet e altri c. Ucraina](#)

Violazione dell'art. 3 della Cedu (divieto di trattamenti disumani e degradanti e mancanza di indagini effettive)

I 18 ricorrenti hanno subito gravi violenze mentre erano detenuti in un carcere dell'Ucraina. 1.200 detenuti stavano facendo lo sciopero della fame per protestare per le pessime condizioni carcerarie.

Un corpo speciale della sicurezza ha individuato gli organizzatori e li ha sottoposti a numerose gravissime torture allo scopo di scoraggiare tutti gli altri detenuti dal protestare. L'Ucraina viene condannata per le torture subite dai ricorrenti e per la mancanza di investigazioni effettive.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 22 gennaio 2013, ric. nn. 49197/06, 23196/07, 50242/08 e 1487/09, Şükran Aydın e altri c. Turchia](#)

Violazione dell'art. 10 della Cedu (libertà di espressione)

La condanna di cittadini turchi a scontare sei mesi di reclusione per aver parlato in curdo durante un comizio elettorale lede la tutela della libertà di manifestazione del pensiero. Nonostante la Corte europea riconosca in linea di principio agli Stati il potere discrezionale di regolamentare l'uso delle lingue durante la campagna elettorale, essa non ritiene rispettoso della Convenzione un divieto generale, punito addirittura penalmente, di utilizzare lingue non ufficiali.

(a cura di Mina Tanzarella)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 22 gennaio 2013, ric. n. 42931/10, Camilleri c. Malta](#)

Violazione dell'art. 7 della Cedu (nulla poena sine lege)

La sentenza della Corte di Strasburgo riguarda l'ampia discrezionalità che la legge maltese assegna al pubblico ministero nell'individuare il foro avanti a cui procedere per reati di droga: in particolare, nel caso di specie il signor John Camilleri, condannato a 15 anni di detenzione e 35.000 euro di ammenda per il possesso di droga (953 pastiglie di ecstasy), lamentava la completa arbitrarietà della pena stante l'assoluta discrezionalità del pubblico ministero nel determinare il foro competente a decidere (Magistrate court o Criminal court), cosa questa che aveva una incidenza diretta sulla quantificazione della pena. Nel caso in cui a decidere fosse stata la Magistrate court la pena comminata poteva andare da un minimo di sei mesi ad un massimo di 10 anni; nel caso in cui la questione fosse rimessa alla Criminal Court le pene andavano da un minimo di quattro anni fino

all'ergastolo. La questione già sottoposta alla Corte costituzionale maltese per violazione dell'articolo 6 Cedu era stata rigettata in quanto i giudici nazionali avevano ritenuto che l'ampia discrezionalità del pubblico ministero non incidesse sulla correttezza del processo rimanendo inalterato il ruolo del giudice nell'accertare la commissione del reato. In quella sede, tuttavia, la Corte costituzionale aveva auspicato un intervento che rendesse maggiormente certi i criteri utilizzati dal pubblico ministero nel decidere il foro avanti al quale esperire il giudizio.

La Corte europea dei diritti dell'uomo inizia l'analisi di merito partendo non già dall'articolo 6, comma 1 Cedu ma dall'art. 7 Cedu in base al quale nessuno può essere punito se non in forza di una legge. Secondo i giudici di Strasburgo infatti una legge generica che lascia sostanzialmente alla discrezionalità del pubblico ministero la scelta del foro e quindi della pena applicabile ad un dato reato non consente al reo di prevedere quale sarà la possibile pena per la propria condotta; l'articolo 7 Cedu prevede che la legge deve, oltre che definire in modo preciso la condotta criminosa, prevedere le pene che sono correlate a tale condotta al fine di non rendere la comminazione della pena arbitraria.

(a cura di Alessandra Osti)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 22 gennaio 2013, ric. n. 35939/10, Mihailovs c. Lettonia](#)

Violazione dell'art 5, commi 1 e 4 della Cedu

Il caso riguarda il signor Mihailovs (epilettico con correlata sindrome psicotica) che nel 2000, a seguito di una interdizione decisa in sua assenza e della nomina della moglie quale sua tutrice, fu rinchiuso in una struttura di accoglienza statale per oltre dieci anni. Durante la degenza il signor Mihailovs chiese più volte, senza successo, al giudice tutelare di riesaminare la procedura che aveva portato alla sua interdizione e contestualmente chiese di poter uscire dalla struttura di accoglienza. Solo nel 2011 il ricorrente riuscì a ottenere che la sua tutela fosse tolta alla moglie e affidata ad un'altra persona. Secondo il ricorrente l'essere detenuto in una struttura sanitaria senza il proprio consenso e senza la possibilità di essere rilasciato violava il suo diritto alla libertà sancito dall'articolo 5, comma 1 Cedu.

La Corte, pur constatando che il ricovero forzato aveva una base legale in quanto autorizzato dal tutore legale, ha sottolineato che la mancanza di capacità legale non rende di per sé il soggetto incapace di comprendere la situazione di fatto nella quale si trova; considerazione questa particolarmente vera nel caso di specie in quanto, in base ai documenti presentati all'attenzione dei giudici di Strasburgo, si evinceva una capacità del ricorrente di comprendere il ricovero nella struttura sanitaria statale e di percepirlo come una privazione di libertà. Inoltre, secondo la Corte, la mancanza di un accertamento sanitario durante il ricovero e lo stato di isolamento cui è stato costretto il signor Mihailovs non trovano alcuna giustificazione nell'articolo 5, comma 1 lett. e).

(a cura di Alessandra Osti)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 29 gennaio 2013, ric. n. 25704/11, Lombardo c. Italia](#)

Violazione dell'art. 8 della Cedu (diritto al rispetto della vita privata e familiare)

La Corte affronta un caso di affido alla madre di minore nel quale le visite del padre si rivelano, a partire dal 2003, estremamente rare e ostacolate.

Sulla scia di altri precedenti la Corte ritiene che le autorità italiane, benché alle prese con una situazione molto difficile, caratterizzata da forti tensioni tra gli ex coniugi, dalla mancanza di cooperazione di questi ultimi con i servizi sociali e le autorità competenti e dalla giovanissima età del minore, avrebbero dovuto adottare misure più dirette e specifiche allo scopo di far rispettare il diritto di visita del genitore ricorrente.

(a cura di Diletta Tega)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 29 gennaio 2013, ric. n. 60367/10, S.H.H. c. Regno Unito](#)

Violazione dell'art. 3 della Cedu (divieto di trattamenti disumani e degradanti)

La vicenda riguarda un disabile che aveva chiesto di non essere rimpatriato in Afghanistan perché non avrebbe trovato cure mediche e sostegno familiare adeguato. La Corte dice che l'Art. 3 della Cedu non garantisce un livello minimo di prestazioni sanitarie che deve essere garantito a tutti i soggetti posti sotto la protezione della Convenzione, ma anzi deve essere applicato in via eccezionale per casi specifici e ben documentati nei quali il soggetto abbia subito – o rischi di subire - trattamenti inumani e degradanti.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 5 febbraio 2013, ric. n. 67286/10, Zokhidov c. Russia](#)

Violazione dell'art. 3 della Cedu (divieto di trattamenti disumani e degradanti)

Violazione dell'art. 34 della Cedu (diritto ad un ricorso individuale)

Il ricorrente, un uzbeko residente di fatto in Russia, era soggetto alla Rule 39 perché essendo esponente di una organizzazione religiosa osteggiata dal Governo, una volta rietrato in Uzbekistan rischiava di subire violenze da parte delle Autorità nazionali, come provato dai reports internazionali. Catturato dalle guardie russe ha mostrato il certificato della Corte europea in cui veniva provata la sua sottoposizione alle interim measures, ma le guardie lo hanno ugualmente trasferito in Uzbekistan, facendogli di fatto perdere il diritto ad un ricorso effettivo ex art. 34 della Cedu. Pertanto la Russia viene condannata per la violazione degli artt. 3 e 34 della Cedu.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 7 febbraio 2013, ric. n. 16574/08, Fabris c. Francia](#)

Violazione dell'art. 14 della Cedu in combinato con l'art. 1 del Prot. n. 1 alla Cedu

La Grande Camera decide una rilevante questione in tema di discriminazione dei figli "adulterini" rispetto a quelli legittimi nell'ordinamento francese; il caso concreto sottoposto al giudizio della Corte riguardava, infatti, i diritti del figlio nato fuori dal matrimonio a fronte di una precedente donazione disposta dai coniugi in favore dei figli legittimi.

Sul punto, la legislazione francese ha visto una certa evoluzione, nel senso che il differente trattamento riservato ai figli legittimi e a quelli naturali dalla legge del 1970 è stato abrogato nel 2001 in esecuzione della sentenza della Corte europea nel caso *Mazurek c. Francia* (ric. n. 34406/97, 1 febbraio 2000); tuttavia, nel caso di specie i giudici nazionali hanno ritenuto di non poter applicare le nuove disposizioni (che equiparano i figli naturali a quelli legittimi a fini successori), affermando un'interpretazione restrittiva della novella del 2001.

La V sez. della Corte (nel giudizio reso il 21 luglio 2011) ha ritenuto non sussistente la lesione dell'art. 14 in combinato con l'art. 1 del Prot. n. 1, mentre oggi la Grande Camera dichiara sussistente detta violazione.

La Grande Camera ribadisce la propria giurisprudenza consolidata sull'applicazione dell'art. 14 della Cedu, ricordando che in tali casi occorre ricercare se, qualora non vi fosse stata la lamentata discriminazione, l'interessato avrebbe avuto un diritto azionabile dinanzi ai tribunali interni avente ad oggetto un valore patrimoniale. Nel caso di specie la Corte ritiene che, nonostante il margine di apprezzamento di cui gli stati godono nella definizione di misure che possono risultare discriminatorie, nel caso di specie il differente trattamento poggia solo sul carattere adulterino della filiazione, dal quale la legge fa discendere conseguenze discriminatorie.

Occorre sottolineare che nonostante l'affermazione di rito secondo la quale la Corte non ha il compito di pronunciarsi sull'interpretazione più corretta del diritto interno, ma di verificare se la sua applicazione concreta è contraria alla Cedu, la Grande Camera afferma qui che la Corte non deve restare inerte quando l'interpretazione fatta da una giurisdizione nazionale di un atto giuridico, che sia una clausola testamentaria, un contratto privato, un documento pubblico, una disposizione legale o ancora una pratica amministrativa, appaia irragionevole, arbitraria o in flagrante contraddizione con il divieto di discriminazione dell'art. 14 e con i principi sottostanti alla Convenzione.

La Grande Camera considera bensì che la protezione della sicurezza dei rapporti giuridici mediante una certa stabilità delle disposizioni testamentarie sia un obiettivo legittimamente perseguito dagli Stati, ma ritiene, d'altro canto, che la protezione della fiducia del *de cuius* e della sua famiglia deve cedere davanti all'imperativo dell'uguaglianza di trattamento tra figli nati fuori matrimonio e bambini generati nel matrimonio; critica, quindi, il fatto che diverso tempo dopo le decisioni *Marckx* e *Mazurek* il giudice nazionale abbia ancora modellato diversamente il trattamento dei figli naturali rispetto a quelli legittimi, concludendo per la violazione degli indicati parametri in ragione del mancato rispetto del principio di proporzionalità.

La decisione si segnala altresì per l'affermazione secondo la quale nel conformarsi alle decisioni della Corte gli Stati sono tenuti ad adottare misure generali che implicano l'obbligo di prevenire con diligenza nuove violazioni simili a quelle accertate dalla Corte, comportando in capo al giudice nazionale l'obbligo di assicurare, conformemente all'ordinamento costituzionale e nel rispetto del principio della certezza del diritto, la piena efficacia delle norme della Cedu nell'ordinamento interno (par. 74).
(a cura di Riccardo Artaria)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 12 febbraio 2013, ric. n. 15380/09, Necati Yilmaz c. Turchia](#)

Violazione dell'art. 3 della Cedu (divieto di trattamenti disumani e degradanti e mancanza di indagini effettive)

Il ricorrente, un cittadino turco, è stato violentemente picchiato dalla guardia del corpo del Presidente turco dopo che in una occasione pubblica lo aveva insultato.

Il ricorrente sostiene di essere stato picchiato mentre veniva portato in carcere. L'Art. 3 è stato violato sotto il profilo sostanziale e sotto quello procedurale perché di fatto le indagini hanno subito tali e tanti rallentamenti da sottoporre le guardie del Presidente ad un regime di immunità.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., 12 febbraio 2013, ric. n. 17008/07, Eduard Popa c. Moldavia](#)

Violazione dell'art. 2 della Cedu (diritto alla vita e mancanza di indagini effettive)

Violazione dell'art. 3 della Cedu (divieto di trattamenti disumani e degradanti e mancanza di indagini effettive)

Il ricorrente, un ex detenuto moldavo, sostiene di aver riportato delle disabilità permanenti agli arti a seguito di maltrattamenti subiti dalle guardie carcerarie che l'hanno lasciato svenuto vicino ad un lago gelato ad una temperatura al di sotto dello zero. La Corte non condanna la Moldavia per la violazione degli art. 2 e 3 sotto il profilo sostanziale perché non ci sono prove sufficienti della connessione delle lesioni con i maltrattamenti.

La condanna riguarda invece la carenza delle indagini sui maltrattamenti subiti ad opera delle guardie.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 19 Febbraio 2013, ric. n. 19010/07, X e altri c. Austria](#)

Violazione dell'art. 14 della Cedu (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'art. 8 della Cedu (diritto al rispetto della vita privata e familiare)

Nel caso di X e altri c. Austria, la Grande Camera della Corte EDU, a maggioranza, dichiara che vi è stata da parte del governo austriaco una violazione della Convenzione in relazione all'art.14 in combinato disposto con l'art.8. Il caso riguardava una donna austriaca omosessuale non sposata, alla quale era stata negata la richiesta di adottare il figlio biologico della compagna, con la quale intratteneva una stabile relazione. La Corte spiega come nella fattispecie la coppia sia stata oggetto di una discriminazione legata all'orientamento sessuale, dal momento che, diversamente che per le coppie omosessuali, per le coppie eterosessuali, non si ravvisa, nella legislazione austriaca, alcun tipo di impedimento legato alla procedura di adozione, quando uno dei due membri della coppia intenda adottare il figlio dell'altro/a. Non risultano convincenti, a detta dei giudici di Strasburgo, le ragioni addotte dal Governo, per giustificare la differenza di trattamento tra coppie omo e coppie eterosessuali: la protezione della famiglia tradizionale e la tutela degli interessi del minore non sono ragioni sufficienti (*the Court finds that the Government have failed to adduce particularly weighty and convincing reasons to show that excluding second-parent adoption in a same-sex couple, while allowing that possibility in an unmarried different-sex couple, was necessary for the protection of the family in the traditional sense or for the protection of the interests of the child*) dal momento che, ribadisce la Corte, "*there is not just one way or one choice when it comes to leading one's family or private life*".

(a cura di Vincenzo Lorubbio)